

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale stabilisce norme tecniche, prescrizioni, modalità, oneri e quanto altro attiene all'affidamento ed alla esecuzione di tutti i lavori necessari riguardanti l'appalto di fornitura e posa in opera, manutenzione straordinaria per anni due, gestione degli allarmi tramite centro servizi, di attrezzature per la realizzazione del sistema di monitoraggio e videosorveglianza dei parchi Mascagna e Troisi di cui alla relazione tecnica allegata al progetto.

I lavori di cui al presente capitolato saranno affidati con il sistema del pubblico incanto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 comma 1 D.lgs n. 163 del 12.04.2006, da determinarsi mediante l'applicazione dei criteri di valutazione, stabiliti da una commissione giudicatrice costituita dall'Ente appaltante.

La categoria prevalente dei lavori di cui al ex D.P.R. n. 34 del 25/10/2000 è la **OS 19 o OS5** classe 1^a importo minimo fino a euro 258.228,00 o superiore (tale requisito può essere oggetto di subappalto, nei limiti di cui all'art. 11 del disciplinare di gara; tale requisito deve essere posseduto dal soggetto che esegue la parte relativa all'appalto).

- Le ditte devono essere certificate ai sensi della legge 46/90;
- Possedere un sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 9001:2000 o superiori, in settori attinenti l'oggetto dell'appalto, certificato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
- Possedere abilitazione preventiva di cui al D.P.C.M.0320/2006;
 - che abbiano realizzato almeno due servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando nell'ultimo triennio 2004/2006 (fornitura di attrezzature e dotazioni informatiche per Enti Pubblici); nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese tale requisito deve essere soddisfatto almeno dalla mandataria;
 - Che producano dichiarazioni attestanti;
 - che tutte le attrezzature e le dotazioni informatiche sono conformi alle norme del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - che i prodotti hanno la conformità alle normative nazionali e comunitarie in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
 - I periodi di garanzia di ciascun manufatto di produzione propria o di altra ditta;
 - che la ditta dichiara di accettare tutte le norme del Capitolato, di aver preso visione di tutti i locali interessati, della loro dotazione di impianti elettrici, telefonici, televisivi, ecc.;
 - di aver preso conoscenza di tutto quanto occorre per una corretta formulazione dell'offerta;
- I concorrenti dovranno allegare alla documentazione amministrativa prodotta, a pena di esclusione, una dichiarazione a norma di legge in cui le parti dichiarino che nulla avranno a pretendere a qualsiasi titolo nell'ipotesi in cui, anche dopo l'avvenuta aggiudicazione, sia impossibile per questo Comune procedere al perfezionamento del contratto

Art. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori, fisso ed invariabile, oggetto del presente appalto e posto a base di gara, ammonta a nette €401.000,00 di cui €7.101,80 per la sicurezza oltre IVA (vedi quadro economico).

Art. 3

REQUISITI DI LEGGE

Per essere ammessa a partecipare alla gara la Ditta interessata deve produrre una autocertificazione, redatta in carta libera e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante pro-tempore dell'Impresa ed autenticata con le modalità di cui è agli artt. 20 e 26 della Legge n. 15 del 4/1/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, nella quale si attesta:

- a)** di non trovarsi e di essere in regola rispettivamente con quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e), f) di cui all'art. 11 del Dlgs. n. 358/1992 e dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e loro successive integrazioni e/o modificazioni;
- b)** di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla L.55/90 e di trovarsi nella capacità di contrattare con le PP.AA. (Pubbliche Amministrazioni);
- c)** di possedere la qualificazione delle categorie specializzate OS19 o OS5 classe I°;
- d)** di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 358/92 e successive modifiche e/o integrazioni;
- e)** che alla gara non partecipano singolarmente o in raggruppamento società e/o imprese nei confronti delle quali sussistono rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 c.c.;
- f)** di essere in regola con i contributi INPS e INAIL e con gli adempimenti fiscali;
- g)** di aver preso visione del Capitolato Speciale di Appalto e del relativo Disciplinare Tecnico quale parte integrante del Capitolato stesso e di accettarne senza riserva alcuna tutte le condizioni;
- h)** di aver preso visione dei luoghi dove deve essere effettuata la fornitura.
- i)** che l'impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68 e, a tal fine, allega apposita certificazione o, in alternativa, che l'impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n.68 (avendo un numero di dipendenti inferiore a 15 oppure avendo alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000).

Art. 4

GARANZIE

Le imprese partecipanti alla gara di appalto devono versare una cauzione pari al 2% dell'importo a base di appalto, da prestare in numerario o mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

Prima della stipula del contratto, l'Impresa deve prestare una garanzia fidejussoria nella misura del 10 % dell'importo netto dell'appalto. Nel caso di ribasso d'asta superiore al 25% la garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali eccedenti la predetta percentuale di ribasso; la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione da parte del Comune della cauzione presentata in sede di offerta

dall'Appaltatore. In tale evenienza l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria.

Tale garanzia può essere prestata in numerario, con fidejussione bancaria o mediante polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente abilitate dal Ministero dell'Industria. La suddetta garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio e dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato di essere in regola con i versamenti degli oneri sociali, con certificazione rilasciata dai competenti Ispettorati del Lavoro, ai sensi della normativa vigente.

La garanzia definitiva verrà, quindi, trattenuta dal Comune fino all' adempimento delle condizioni suddette.

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa per la somma di un miliardo che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia dell'appaltatore per i lavori riguardanti opere marmoree e murarie sarà di dieci anni, per i lavori di condutture e per quelli meccanici ed altro sarà di un solo anno.

Art. 5

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Sono ammesse a partecipare alla gara le ditte che, ritenendosi in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente capitolato, faranno pervenire al Comune di Napoli - Protocollo Generale Gare - Piazza Municipio Palazzo S. Giacomo 80133 Napoli, con consegna a mano entro e non oltre le ore 12:00 del 30° giorno naturale e consecutivo dalla data di pubblicazione del Bando, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno le indicazioni del mittente e la scritta: "Fornitura e posa in opera, manutenzione e gestione degli allarmi, tramite centro servizi e videosorveglianza dei parchi Mascagna e Troisi".

Le dichiarazioni da rilasciare ai sensi DPR 445/00 potranno essere redatte in un unico documento e non sono soggette ad autentica se corredate da copia fotostatica, non autenticata, di un documento valido di identità del sottoscrittore.

Il plico dovrà contenere tre buste debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente:

- ❑ Busta "A" con la dicitura **"CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**;
- ❑ Busta "B" con la dicitura **"CONTIENE OFFERTA TECNICA"**;
- ❑ Busta "C" con la dicitura **"CONTIENE OFFERTA ECONOMICA"**.

Su ciascuna delle buste dovrà essere riportata l'indicazione dell'impresa concorrente e l'oggetto dell'appalto.

CONTENUTO DELLA BUSTA "A"

Nella busta "A" dovrà essere inserita tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di capacità finanziaria e tecnica e dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente

Capitolato, in conformità a quanto previsto dagli artt.13 e 14 del D. Lgs. 358/1992, e successive integrazioni e modificazioni. In caso di raggruppamento sarà sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa capogruppo. Copia delle certificazioni richieste dovranno essere allegate.

Tale documentazione non dovrà in alcun modo riportare indicazione sui costi, pena esclusione.

CONTENUTO DELLA BUSTA "B"

Nella busta "B" dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- a) schede tecniche dettagliate scritte - pena l'esclusione dalla gara - in lingua italiana e fotografie di tutte le attrezzature e le dotazioni informatiche oggetto della gara;
- b) dichiarazione relativa all'eventuale diminuzione dei tempi di consegna rispetto a quanto indicato nel Capitolato;
- c) quant'altro ritenuto necessario a permettere alla Commissione tecnica la valutazione secondo i fattori ponderali indicati nel disciplinare tecnico allegato al presente capitolato;
- d) Copia delle eventuali certificazioni richieste nel "Disciplinare Tecnico" relativo al Progetto Tecnico.

Saranno escluse dalla gara, le offerte che non saranno comprensive di tutte le attrezzature e le dotazioni informatiche di cui si compone la gara.

CONTENUTO DELLA BUSTA "C"

Nella busta "C" dovrà essere inserita l'Offerta economica con indicato il prezzo complessivo distinguendo i prezzi secondo lo schema di offerta economica riportato nell'Articolo 6.

I prezzi devono essere espressi in cifre ed in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione Comunale.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si raggrupperanno e si conformeranno interamente alla disciplina di cui al Dlgs 358/92 e s.m.i..

Il dettaglio dell'offerta economica è indicato nell'Art. 6 "schema dell'offerta".

Qualora talune offerte dovessero presentare carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'Amministrazione Comunale, prima di escluderle, chiederà per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verificherà tenendo conto delle precisazioni ricevute.

Sono assoggettate alla verifica tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto delle offerte in aumento (non ammesse) Applicazione art. 19 del Dlgs. 358/92 e s.m.i. ed art. 37 Direttiva CEE 92/50.

L'Amministrazione Comunale si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 6

SCHEMA DI OFFERTA

OFFERTA TECNICA:

L'offerta tecnica è costituita da un unico documento più eventuali allegati e certificazioni.

Il documento dovrà riportare in copertina:

- ❑ il nome dell'impresa che formula l'offerta (ovvero delle società facenti parte del R.T.I.);
- ❑ la dicitura "Pubblico Incanto per realizzazione sistema di monitoraggio e videosorveglianza dei parchi Mascagna e Troisi; - **OFFERTA TECNICA**

I contenuti minimi di questo documento sono:

- ❑ presentazione societaria e referenze generali e specifiche, con particolare riferimento a soluzioni analoghe a quelle previste dal presente Appalto;
- ❑ descrizione generale della soluzione proposta;
- ❑ descrizioni tecnico/applicative dei prodotti informatici offerti;
- ❑ descrizioni dei servizi di imballo, trasporto, scarico e montaggio offerti;
- ❑ apposito paragrafo (o allegato) in cui sia contenuto il Piano di dettaglio dei tempi previsti per le singole attività;
- ❑ descrizione del Sistema qualità della/delle società partecipanti con allegata certificazione ISO9001;
- ❑ la dichiarazione con la quale i concorrenti attestano:
 - di aver esaminato gli elaborati di gara;
 - di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori;
 - di aver giudicato la fornitura attuabile, gli elaborati di gara adeguati ed il prezzo a base della gara remunerativo e tale da indurre offerte in ribasso.

L'offerta tecnica dovrà essere corredata da tutta la documentazione tecnica ritenuta opportuna per la sua corretta valutazione.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è costituita da un unico documento, il quale dovrà riportare in copertina:

- 1) il nome dell'impresa o delle imprese facenti parte del R.T.I.;
- 2) la dicitura pubblico incanto per la realizzazione di un sistema di monitoraggio e videosorveglianza dei parchi Mascagna e Troisi - **OFFERTA ECONOMICA**
- 3) Il documento dovrà contenere l'importo complessivo richiesto per la fornitura "chiavi in mano" dell'appalto, espresso in cifre e in lettere oltre IVA (Vedi quadro economico). Nel caso di discordanza tra un importo in cifre ed il suo corrispondente in lettere farà fede quest'ultimo.

Fino a 7 (sette) giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte sarà possibile richiedere e/o consultare documenti tecnici e/o amministrativi con le modalità indicate nel Bando di Gara.

Alla gara possono partecipare società, Ditte individuali e raggruppamenti di imprese.

Nel caso del raggruppamento apposito e temporaneo di imprese:

- ❑ l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno interamente e letteralmente alla normativa di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 358/92 e successive integrazioni e/o modifiche; in caso di raggruppamento dovrà essere specificata in offerta economica la parte della fornitura eseguita dalle singole imprese.
- ❑ le Ditte partecipanti al raggruppamento dovranno presentare in sede di offerta, per quanto di propria competenza, la documentazione atta a comprovare che il raggruppamento possiede i requisiti di cui all'art. 2.

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare, in ogni tempo, la rispondenza delle dichiarazioni e certificazioni prodotte con i requisiti tecnici e finanziari posseduti.

La mancanza dei requisiti e certificazioni richieste è causa di esclusione dalla gara di appalto.

Nessun compenso e rimborso spetta alle Ditte offerenti per la predisposizione dell'offerta e per la presentazione di documenti e di quant'altro ritenuto utile ai fini della migliore valutazione dell'offerta.

Art. 7

MODALITA' DI CONFERIMENTO DELL'APPALTO

L'aggiudicazione della fornitura sarà effettuata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, con apposita determinazione dirigenziale, previo parere della Commissione Giudicatrice all'uopo costituita. L'aggiudicazione della gara avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 comma 1, Dlgs. 163/2006 da determinarsi mediante l'applicazione dei criteri di valutazione ed attribuzioni dei punteggi di seguito indicati, sulla base delle offerte tecniche ed economiche presentate che risultino in possesso dei requisiti di cui al bando di gara.

Ciascuna offerta sarà inclusa nella graduatoria in base ad un punteggio risultante dalla somma di due distinti punteggi parziali, punteggio tecnico e punteggio economico,

Punteggio Complessivo = Punteggio Tecnico + Punteggio Economico

dove:

- ❑ **Punteggio Tecnico: massimo 60 punti**
- ❑ **Punteggio Economico: massimo 40 punti**

Calcolo del punteggio tecnico

I criteri che saranno utilizzati per calcolare il valore tecnico dell'offerta sono i seguenti:

- a) Qualità della Ditta o del Raggruppamento partecipante (MAX 5 punti)
- b) Qualità, completezza e piena rispondenza della fornitura alle caratteristiche minime richieste nell'allegato A (Disciplinare tecnico) della fornitura (MAX 15 punti);
- c) qualità e funzionalità delle attrezzature e delle dotazioni informatiche (MAX punti 20);
- d) riduzione tempi di consegna (MAX 5 punti);
- e) i materiali che avranno una migliore integrazione con l'ambiente circostante (MAX 5 punti);
- f) assistenza tecnica (MAX 5 punti);
- g) l'impegno ad intervenire su di un eventuale guasto all'impianto (MAX 5 punti);

La Commissione riterrà non idonei quei progetti-offerta che dovessero ottenere un valore tecnico inferiore a 40 punti. Verranno, altresì, ritenuti non idonei progetti-offerta che dovessero ottenere anche in uno solo dei criteri elencati, un punteggio nullo.

Calcolo del punteggio economico

La Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e attribuirà a dette offerte il punteggio economico calcolato, per ogni offerta, con la seguente formula:

$$Pa = (Pb/P)*40$$

dove:

- ❑ Pa è il punteggio assegnato ad ogni offerta economica
- ❑ Pb è il prezzo dell'offerta più bassa
- ❑ P è il prezzo dell'offerta in esame

Terminate anche le operazioni per l'attribuzione del punteggio economico, la Commissione costruirà la graduatoria delle Ditte sulla base della somma dei punteggi tecnici ed economici e proporrà di aggiudicare l'appalto a favore della Ditta che avrà ottenuto il massimo punteggio e che quindi avrà formulato l'offerta ritenuta più vantaggiosa. A parità di punteggio complessivo si proporrà l'aggiudicazione a favore della Ditta che avrà il maggiore punteggio tecnico. A parità

anche del punteggio tecnico si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere alla Ditta che avrà presentato l'offerta prescelta, l'inserimento di eventuali varianti che riterrà necessarie per rendere il Servizio proposto più confacente alle proprie esigenze.

L'aggiudicazione non è impegnativa che per la sola Ditta aggiudicataria.

Ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di offerta economica manifestamente ed anormalmente bassa, l'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere all'Impresa, prima dell'aggiudicazione definitiva, tutte le giustificazioni del caso e, qualora queste non siano ritenute valide e sufficienti, si riserva altresì la facoltà di rigettare l'offerta, escludendo la detta Impresa dalla gara. Si precisa che l'Ente Appaltante riterrà anormalmente bassa l'offerta che presenti una percentuale di ribasso superiore ad un quinto della media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse.

L'Amministrazione Comunale si riserva, infine, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Art. 8

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria all'atto della stipula del contratto dovrà produrre le seguenti certificazioni:

- cauzione definitiva di cui all'Art. 4

Art. 9

BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità nel caso che il Fornitore abbia usato, nell'esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla vendita di attrezzature o dall'adozione di soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente l'Amministrazione Comunale.

Il Fornitore assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso di uno o più prodotti oggetto della presente fornitura.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, di cui al precedente comma, di cui sia venuto a conoscenza.

Qualora il Fornitore riceva comunicazione scritta di qualsiasi azione o rivendicazione per la quale esso sia tenuto a lasciare indenne l'Amministrazione Comunale, il Fornitore garantisce, senza limitazione alcuna e a proprie spese, l'Amministrazione Comunale contro tali azioni o rivendicazioni e pagherà i costi, i danni e gli onorari degli avvocati posti a carico dell'Amministrazione Comunale in qualsiasi di tali azioni o rivendicazioni, fermo restando che il Fornitore avrà il diritto di essere sentito circa l'eventualità di tali azioni o rivendicazioni.

L'Amministrazione Comunale può svolgere a spese del Fornitore tutti i passi che potranno essere ragionevolmente richiesti dal Fornitore in relazione a tali transazioni o difese.

Art. 10
RESPONSABILITA' DEL PROGETTO

La ditta è responsabile per ogni parte, nessuna esclusa o riservata, della esecuzione dei lavori relativi all'appalto, nonché delle attività di fornitura, trasporto e montaggio delle attrezzature e le dotazioni informatiche fornite.

Restano a carico della Ditta tutte le attività, e gli eventuali oneri economici consequenziali, per l'attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente (legge 46/90, legge 626/94, Dlgs. 494/96 etc.) in materia di sicurezza sui lavori per la fase di fornitura, trasporto e montaggio delle attrezzature e delle dotazioni informatiche fornite.

La ditta aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, provvederà a nominare un proprio Responsabile con la precisa responsabilità di seguire tutte le fasi di realizzazione, di esecuzione, di fornitura, trasporto e montaggio e di collaudo dell'intera fornitura, nel rispetto di tutte le norme di leggi, decreti e regolamenti italiani e comunitari vigenti o che siano emanati in corso d'opera, per gli appalti di che trattasi.

Art.11
RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna a non divulgare le informazioni di cui verrà a conoscenza durante la realizzazione della fornitura, anche dopo la cessazione di ogni attività, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art.12
RISOLUZIONE

Il rapporto contrattuale viene risolto "ipso iure" nei seguenti casi:

- ☐ sospensione della prestazione per fatto dell'impresa aggiudicataria;
- ☐ fallimento dell'impresa aggiudicataria o della mandataria;
- ☐ mancata costituzione del deposito di garanzia;
- ☐ non veridicità di parte o di tutto quanto contenuto nell'offerta;
- ☐ inadempienza alle clausole e condizioni del contratto ai sensi dell'art. 1453 e successivi del codice civile;
- ☐ nei casi previsti dall'art. 37, 1° comma, del Capitolato Generale dello Stato.

La risoluzione nei casi previsti dal presente articolo porta come conseguenza l'incameramento a titolo di penale della cauzione prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali.

Art.13
ESECUZIONE IN DANNO

In caso di risoluzione, revoca o di grave inadempienza dell'impresa aggiudicataria, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto oggetto dell'Appalto con addebito della differenza a carico della impresa stessa.

L'affidamento avviene per trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa aggiudicataria inadempiente nelle forme prescritte con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione degli incarichi affidati e degli importi relativi.

All'impresa aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione Comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa aggiudicataria inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art.14

OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di segnalare immediatamente tutte quelle circostanze e fatti che, rilevanti nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

Inoltre, si obbliga a rilevare l'Amministrazione Comunale da qualunque azione che possa esserle attentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni normative e legislative italiane e comunitarie relative alla realizzazione, al trasporto, allo scarico e al montaggio dell'intera fornitura nonché alla tutela infortunistica del proprio personale addetto ai lavori di cui all'appalto.

E' fatto carico alla Ditta Aggiudicataria di dare piena attuazione agli obblighi delle assicurazioni sociali e ad ogni patto di lavoro stabilito per il personale stesso, ivi compreso quello economico nazionale di categoria.

Art.15

INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all'appalto, tutto incluso e nulla escluso, per la completa esecuzione, "chiavi in mano", della fornitura e delle prestazioni oggetto dell'appalto. La ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell'offerta.

ART.16

VARIAZIONI DELLA FORNITURA

Qualora se ne ravvisasse la necessità, sarà facoltà dell'Ente di affidare alla Ditta aggiudicataria, in esecuzione del contratto, altri servizi complementari, secondo le procedure e nei limiti stabiliti dall'art. 9 del D. Lgs. 358/92 e sue successive integrazioni e modifiche.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di ricorrere a trattativa privata per l'affidamento di una fornitura analoga a quella oggetto dell'appalto alla stessa società aggiudicataria, secondo le procedure e nei limiti stabiliti dall'art. 9 del D. Lgs. 358/92 e sue successive integrazioni e modifiche.

Art.17 RESPONSABILITÀ CIVILE

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della stessa ditta aggiudicataria quanto dell'Amministrazione Comunale o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ART.18 GARANZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

La Ditta aggiudicataria avrà la completa responsabilità della manutenzione, sia preventiva che su chiamata, dell'intera fornitura per il periodo di 2 (DUE) anni dal positivo collaudo finale.

Art.19 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa all'interpretazione e/o esecuzione di un eventuale ordine, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Napoli.

Art.20 FORME DI ACQUISIZIONE E DOCUMENTAZIONE

Prima della consegna delle attrezzature e delle dotazioni informatiche oggetto della fornitura dovrà essere rilasciato, da parte della Ditta aggiudicataria, un certificato di garanzia attestante la conformità dei prodotti alle norme citate nel disciplinare tecnico allegato al presente capitolato.

Art. 21 CONTATTI CON L'UFFICIO E PENALI

In caso di ritardata esecuzione della fornitura rispetto ai tempi indicati nel bando, l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare una penale pari a Euro 500,00 per ogni giorno di calendario di ritardo fino ad un massimo di Euro 25.000,00 oltre il quale l'Amministrazione Comunale si riserva di avvalersi sulla cauzione e sulle eventuali cifre ancora dovute, nonché di avviare le procedure per la rescissione del contratto.

Art. 22 RIPARTIZIONE DI SPESE ED ONERI

Cadono a carico del Comune le spese per l'IVA, gli oneri per l'eventuale acquisizione e disponibilità delle aree interessate dalle opere a farsi, mentre i contributi e le spese occorrenti per lo spostamento di sottoservizi eventualmente ubicati sulle aree oggetto dell'appalto, le spese

per l'allacciamento dei servizi da corrispondere alle Società erogatrici (Enel, Arin) saranno a carico dell'appaltatore.

Cadono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, le tasse di registro e di bollo.

Art. 23

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta e deve fornire alla D.L. i numeri di telefono cellulare e telefono fisso.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 24

INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:

- a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;
- b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 25

VALUTAZIONE DEI LAVORI E MODALITA' DI ESECUZIONE CONDIZIONI GENERALI

Nel prezzo contrattuale sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente in materia di lavori pubblici compresa quella in materia di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari.

Il prezzo dell'opera accettato dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle qualità del tipo di lavoro da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa degli stessi in periodi diversi di tempo.

Il prezzo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.

Sono incluse tutte le opere descritte nel presente capitolato comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio. Tutti i lavori oggetto dell'appalto dovranno intendersi parte integrante dell'opera senza esclusioni di sorta. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata dalla Direzione dei Lavori.

Art.26

CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione Comunale committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione Comunale committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 27

VARIAZIONI DELLA FORNITURA

Qualora se ne ravvisasse la necessità, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale di affidare alla Ditta aggiudicataria, in esecuzione del contratto, altri servizi complementari, secondo le

procedure e nei limiti stabiliti dall'art. 9 del D. Lgs. 358/92 e sue successive integrazioni e modifiche.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di ricorrere a trattativa privata per l'affidamento di una fornitura analoga a quella oggetto dell'appalto alla stessa società aggiudicataria, secondo le procedure e nei limiti stabiliti dall'art. 9 del D. Lgs. 358/92 e sue successive integrazioni e modifiche.

ART. 28

VARIANTI IN DIMINUZIONE MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL'APPALTATORE

1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'[articolo 132](#), del D.lgs 163/2006.
2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
3. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
4. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma.
5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

Art. 29

DIMINUZIONE DEI LAVORI

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 132 del D.lgs. 163/2006, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto,
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art. 30

SUBAPPALTO

Per il subappalto della presente fornitura si rinvia all'art.18 comma 2 e 4 del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa offerente dovrà allegare un'apposita dichiarazione con l'indicazione delle imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché i relativi titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento e dichiarare che i beneficiari di tali affidamenti non hanno partecipato alla gara e non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara, in forma singola o associata ed è consapevole che in caso contrario tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti.

Art. 31

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori potrà avvenire, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di aggiudicazione dell'appalto, sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 337 della legge 20.03.1865 n° 2248 all. F, nelle more della stipula del contratto.

La consegna potrà avvenire anche mediante consegne parziali e la data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, ai sensi dell'art. 130 comma 6 del D.P.R. 554/99

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori assegnerà un termine perentorio, decorso il quale il contratto si intende risolto.

L'appaltatore dopo la consegna dei lavori avrà 10 gg. per l'apertura del cantiere, salvo accordo con la D.L. che fisserà un nuovo termine, decorso il quale il contratto si intenderà risolto. Nell'eventualità il Comune procederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Art. 32

DURATA DEI LAVORI

L'appalto per quanto attiene la fornitura e posa in opera delle attrezzature e delle dotazioni informatiche avrà complessivamente una durata di giorni 180 a partire dalla consegna dei lavori, la manutenzione ordinaria e straordinaria unitamente al monitoraggio e la videosorveglianza (per un minimo di 12 ore giornaliere) avrà una durata di anni due.

ART. 33

TEMPO PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'[articolo 130 del regolamento](#), D.P.R. n° 554/99 e s.m.i. dall'ultimo dei verbali di consegna.
2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'[articolo 119 del regolamento](#), ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'[articolo 45, comma 10](#), del regolamento e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Art. 34

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 35

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'132 del D.lgs 163/2006, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Nei casi previsti dall'[articolo 133, comma 2, del regolamento](#), il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'[articolo 133, comma 7, del regolamento](#), si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad

un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

Art. 36 SOSPENSIONE ILLEGITTIMA

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 37 ESTENSIONE DELL'INCARICO

Nel caso l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di modificare l'elenco degli interventi, inserendovi ulteriori complessi tra quelli facenti parte del presente appalto.

A tutti i complessi ai quali eventualmente sarà esteso il presente disciplinare, senza esplicita indicazione, si applicheranno le norme in esso contenute.

Eventuali inadempienze da parte di una delle imprese aggiudicatarie, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di estendere l'incarico, nei limiti previsti dal D.lgs 163/2006.

Art. 38 PROROGHE

1. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 39

PAGAMENTI IN ACCONTO

L' Appaltatore riceverà in corso d'opera pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori che verranno emessi secondo le seguenti modalità:

per quanto attiene la fornitura e posa in opera degli impianti di videosorveglianza quotati in €242.671,35 sarà pagato all'esecuzione del 50% dell' opera ed il saldo alla consegna dei lavori.

Per quanto attiene la manutenzione straordinaria quotata in €41.400,65 sarà pagata con cadenza semestrale a partire dalla data del verbale di consegna al Servizio che gestirà gli impianti per anni due;

infine il controllo ed il monitoraggio e la videosorveglianza dei parchi, quotata in €116.928,00, sarà pagata con cadenza trimestrale a partire anch'essa dalla data del verbale di consegna al Servizio che gestirà gli impianti per anni due.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

La rata di saldo verrà liquidata con l'approvazione del collaudo finale.

Nei casi di ritardo nei pagamenti dovuti all'Impresa, viene applicata la normativa di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato Generale di appalto di cui al DPR 1063/62 e successive modifiche ed integrazioni.

La direzione dei lavori potrà predisporre la liquidazione di stati di avanzamento dei lavori anche quando l'importo risulti inferiore a quello stabilito, quando ne ricorrano i termini così come previsto dalle norme vigenti.

ART. 40

RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL'APPALTATORE IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA DEI LAVORI

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'[articolo 129, commi 8 e 9, del regolamento](#), l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'[articolo 112 del regolamento](#), nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

1,00 per cento per la parte dell'importo fino a €258.228,44;

0,50 per cento per la eccedenza fino a € 1.549.370,60;

0,20 per cento per la parte eccedente a € 1.549.370,60.

Nel caso di appalto integrato, l'appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara [e depurato del ribasso offerto]; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

(ai sensi dell'articolo 19, comma 1-ter, secondo periodo, della legge n. 109 del 1994, le spese del progetto esecutivo non sono soggette al ribasso in sede di offerta)

2. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale

calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'[articolo 165 del regolamento](#).

Art. 41

COMPENSI ALL'APPALTATORE PER DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

4. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art. 42

VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA

1. Ferme le disposizioni del regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'[articolo 18, comma 1](#).

Art. 43.

TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'[articolo 168 del regolamento](#). Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi del D.lgs 163/2006. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.

Art. 44

INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

Art. 45

CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà compilato dal Direttore dei Lavori entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 46

FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'[articolo 165, comma 3, del regolamento](#).
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 47

DEFINIZIONE DELLE RISERVE AL TERMINE DEI LAVORI

1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.lgs 163/2006, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'[articolo 204 del regolamento](#).
2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'art. 240 comma 21 del D.Lgs. 163/2006 senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunciarsi entro i successivi novanta giorni.
3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 31 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 48

TEMPO DEL GIUDIZIO

1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'[articolo 149, comma 3, del regolamento](#), o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32.

3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.

Art. 49 CONTROVERSIE

1. Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso è fatto richiamo all'[articolo 150 del regolamento](#) ed alle disposizioni del presente articolo.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici secondo le modalità previste dal regolamento. Il giudizio arbitrale si svolge secondo le regole di procedura contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia previsto dall'[articolo 32 della legge](#).

Art. 50 COLLAUDO

1. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs 163/2006 e dell'articolo 101 del regolamento.
2. Oltre a quanto disposto dall'[articolo 193 del regolamento](#), sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Art. 51 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Ad avvenuta ultimazione, il Comune potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite, senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

In caso di anticipata consegna delle opere il Comune si assume la responsabilità della custodia, della conservazione delle opere stesse, restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 52

PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 53

IMPIANTO DEL CANTIERE - PROGRAMMA DEI LAVORI PIANO PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

Entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori, l' Appaltatore dovrà dare corso all'impianto di cantiere e dovrà presentare alla Direzione Lavori un programma di sviluppo esecutivo dei lavori.

Nel caso in cui l'Appaltatore non dia inizio all'impianto di cantiere alla scadenza del termine sopraindicato verrà applicata una penale di un milione al giorno.

Un ulteriore ritardo di 10 giorni, la D.L. potrà richiedere all'Amministrazione Comunale di rescindere il contratto d'appalto, in quanto la riduzione dei tempi di lavoro potrebbe comportare la non corretta esecuzione delle categorie dei lavori.

Diversamente la mancata presentazione del programma dei lavori l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione Lavori.

In presenza di particolari esigenze che possono presentarsi nel corso dei lavori, il Direttore dei Lavori ha la facoltà di apportare modifiche al programma predisposto, concordando tali modifiche con l' Appaltatore, senza che ciò costituisca motivo per richiedere proroghe o modifiche del termine di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà predisporre prima dell'inizio dei lavori il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatto dall'Ente appaltante in conformità del D.Lgs. 494/96, ed ottemperare agli obblighi di cui all'art. 9 del D.Lgs 494/96.

Art. 54

DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'[articolo 4](#).

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel

cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 55

TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

3. L'Amministrazione Comunale dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

Art. 56

PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 57

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Direzione dei Lavori sarà affidata ad un funzionario tecnico dipendente dell'Amministrazione Comunale, nominato con apposita disposizione. Il Direttore dei Lavori

prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori a cui è preposto, siano eseguiti in piena conformità con il progetto, con le conseguenti specifiche tecniche e con il contratto.

Per le operazioni di collaudo il Comune nominerà, in corso d'opera, in via prioritaria, uno o più tecnici tra gli ingegneri o gli architetti dipendenti dell' Amministrazione Comunale.

Il Responsabile del Procedimento avrà i compiti previsti dal D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 58 DANNI

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del [titolo VII del regolamento](#).

Art. 59 PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 60 ONERI DELL' APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni, compresi nell'importo dell'appalto:

- la redazione degli elaborati ordinati dalla D.L. a suo insindacabile giudizio, che, dopo essere stati approvati dalla stessa dovranno eventualmente essere, dove esistono vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di tutela del paesaggio, dell'ambiente e dei monumenti, sottoposti al parere delle competente Soprintendenze;
- la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e di protezione;
- l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori;
- l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;

- la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni;
- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- il rispetto e l'applicazione integrale di tutta la normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e dagli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
- la denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed Enti infortunistici prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna;
- la vigilanza e guardiana del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera;
- la pulizia del cantiere;
- le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
- la documentazione fotografica di avanzamento dei lavori;
- l'apposizione nel cantiere di apposita tabella recante le indicazioni sui lavori appaltati e sui nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici, ovvero aventi le caratteristiche contenute nella Circolare del Min. LL.PP. n° 1729 dell' 01.06.1990;
- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori, ritenendosi l'Appaltatore responsabile di tutti i danni che potessero derivare da cattiva o irregolare esecuzione dei lavori, con espressa dichiarazione che la Direzione dei Lavori da parte dei tecnici comunali non esime l'Appaltatore da dette responsabilità;
- l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un Ingegnere o Architetto, regolarmente iscritto all'albo professionale, che sarà responsabile dell'andamento dei lavori e del cantiere, esonerando la Direzione dei Lavori da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a terzi, persone o cose. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico, con relativa accettazione dell'incarico da parte del professionista, dovranno essere comunicati alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori. La Direzione dei Lavori potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione del direttore tecnico di cantiere con motivazione scritta;
- mettere a disposizione della D.L. , mantenere e custodire un baracca provvisoria coperta fornita di energia elettrica, completamente arredata con telefonia fissa o mobile, per tutta la durata dei lavori fino al collaudo;
- la fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
- il mantenimento della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie pubbliche o private adiacenti alle opere da eseguire;
- la comunicazione al Comune, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo, distinto tra i differenti tipi di pavimenti e rivestimenti impiegati nei locali pari complessivamente al 3% del quantitativo posto in opera.
- La stazione appaltante assume l'impegno di imporre alle imprese aggiudicatrici di comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori.
- La stazione appaltante acquisisce dalle imprese esecutrici degli appalti (oggetto del protocollo di legalità) copia dei modelli D.M. 10 ed F24 nonché copia dei modelli 70

relativi agli ultimi tre anni nonché informazioni sul numero di lavoratori da occupare, le loro qualifiche ed il criterio di assunzione.

- La documentazione in questione sarà tempestivamente inviata a cura della stazione appaltante all'U.T.G. di Napoli che trasmetterà al "Gruppo di Lavoro".
- *La stazione appaltante assume l'impegno di imporre alle imprese aggiudicatarie di comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori;*
- *La stazione appaltante acquisisce dalle imprese esecutrici degli appalti (oggetto del protocollo di legalità) copia dei modelli D.M. 10 ed F24 nonché copia dei modelli 770 relativi agli ultimi tre anni nonché informazioni sul numero di lavoratori da occupare, le loro qualifiche ed il criterio di assunzione, nonché la regolarità contributiva rilasciata dall'INPS.*
- *La documentazione in questione sarà tempestivamente inviata a cura della stazione appaltante all'U.T.G. di Napoli che trasmetterà al "Gruppo di Lavoro";*
- *L'impresa inosservante di quanto sopra indicato sarà considerata di non gradimento per l'Ente che pertanto procederà alla rescissione del relativo contratto.*

Art. 61

SICUREZZA NEL CANTIERE

Per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente Capitolato, l'incidenza percentuale presunta della manodopera occorrente ascende al 20% ad aggiudicazione avvenuta e ad avvio dei lavori, saranno comunicate agli Enti Previdenziali ed assistenziali (INPS-INAIL – Cassa Edile nonché al Comitato paritetico Territoriale) i dati identificativi dell'appalto, dell'impresa esecutrice, della categoria di lavori per i quali è stato richiesto il subappalto e la presunta incidenza della manodopera sul valore netto complessivo contrattuale.

Copie dei verbali di consegna, ultimazione e di eventuali sospensioni e riprese delle opere saranno trasmesse a cura della Stazione appaltante agli Enti di cui al comma precedente.

Durante il corso dei lavori l'impresa dovrà esibire mensilmente all D.L. copia degli avvenuti versamenti all'INPS ed alla Cassa Edile, dei fogli di presenza della manodopera impiegata, delle comunicazioni di assunzione effettuate nonché ogni ulteriore documentazione attestante la regolarità degli adempimenti dovuti e della manodopera impiegata.

Nel rispetto di quanto stabilito dal C.C.N.L. edile, è fatto obbligo all'impresa esecutrice consentire l'accesso nel cantiere ai tecnici del C.P.T. per l'adempimento delle verifiche in tema di sicurezza; di tali visite sarà redatto apposito verbale che dovrà essere trasmesso alla D.L.

Art. 62

RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate, della loro rispondenza alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Amministrazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Comune in conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore si impegna inoltre all'osservanza:

1. delle norme tecniche e decreti di applicazione;
2. delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni .

Resta stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato.

L'impresa offerente dovrà dichiarare di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alle gare;

L'impresa offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

L'impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

L'impresa inosservante di quanto sopra indicato sarà considerata di non gradimento per l'Ente che pertanto procederà alla rescissione del relativo contratto.

Art. 63 CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell' iscrizione di riserve, l' importo dell' opera dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell' importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento provvederà ad acquisire la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, se costituito, dell'organo di collaudo, formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Appaltatore dovrà pronunciarsi entro i successivi 60 giorni; l'eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall' Appaltatore.

Ove ciò non risultasse possibile, nonchè tutte le altre controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno rimesse, ai sensi dell'art. 16 della legge 741/81 in deroga alla competenza arbitrale, alla cognizione del Giudice Ordinario Togato, è esclusa la competenza arbitrale.

Art.64 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto di appalto:

1. la deliberazione di aggiudicazione dell' appalto;
2. l' offerta presentata dall' Appaltatore;
3. il presente capitolato speciale e gli elaborati di progetto di cui all'art 3;
4. piano per la sicurezza D.L.gs 494/96

Art. 65

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto comprendono tutti i lavori occorrenti per dare completo in ogni sua parte ed in condizioni di sicurezza secondo le caratteristiche, forme e dimensioni necessarie ad una migliore riqualificazione degli impianti e delle aree circostanti.

Art. 66

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e delle altre norme tecniche europee adottate nella vigente legislazione.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture sono definite dalle prescrizioni del presente capitolato, e dalle schede prestazionali.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l' Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l' idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L' Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L' Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori.

Qualora in corso d' opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di maggiori compensi.

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all' approvazione della Direzione Lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito. In questo caso l' Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, all' esecuzione di tali richieste eliminando, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell' Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L' Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Comune si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 67

PROVVISTA DEI MATERIALI

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare le alberature necessari alla realizzazione del lavoro, purchè tutte abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

2. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art. 68

SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza delle alberature, il direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale delle alberature, si dà luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli [articoli 136 e 137 del regolamento](#).

Art. 69

DIFETTI DI COSTITUZIONE

1. L'appaltatore deve reimpiantare a sue spese le alberature che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con alberature diverse da quelle prescritte contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costituzione nelle alberature, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costituzione (difetti) siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

